

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/775 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la verifica di conformità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 34, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme per detrarre dal finanziamento unionale le spese non conformi alla normativa dell'Unione. Prevede inoltre una deroga da tali norme, che consente agli Stati membri di chiedere che tali detrazioni siano suddivise in rate.
- (2) Qualora uno Stato membro attraversi gravi difficoltà finanziarie, è opportuno che la Commissione, oltre ad autorizzare le detrazioni in tre rate annuali, possa rinviare tali detrazioni, su richiesta dello Stato membro, per un periodo non superiore a 24 mesi.
- (3) Tale possibilità dovrebbe essere concessa soltanto agli Stati membri che beneficiano di un sostegno finanziario ai sensi dei regolamenti (CE) n. 332/2002 ⁽³⁾ e (UE) n. 407/2010 ⁽⁴⁾ del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, sottoscritto il 2 febbraio 2012.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che stabilire un termine fisso per il rinvio delle detrazioni può comportare un accumulo del debito che potrebbe poi giungere a scadenza allorché lo Stato membro interessato permane in gravi difficoltà finanziarie e non è in grado di effettuare i rimborsi dovuti. Pertanto, è opportuno consentire alla Commissione, tenendo conto delle particolari condizioni del sostegno finanziario, di prorogare la durata del rinvio per un periodo non superiore a 12 mesi.
- (5) Inoltre, l'esperienza ha anche dimostrato che esigere, in tre rate annuali, il rimborso dell'intero importo, il cui pagamento è stato rinviato, può comportare un onere indebito per gli Stati membri che permangono in difficoltà finanziarie dopo la scadenza del periodo di rinvio. Pertanto le future decisioni che autorizzano il rimborso a rate dovrebbero prevedere un numero maggiore di rate nei casi in cui gli importi dovuti costituiscano una percentuale elevata del prodotto interno lordo dello Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GUL 53 del 23.2.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1).

